

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE ROSARIO FORTINO- ETS"

La Fondazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS".

ART. 2

SEDE

La sede legale della Fondazione è in Via Dalmazia n. 24 - 87100 Cosenza.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Il consiglio di amministrazione potrà trasferire la sede legale ed anche istituire una o più sedi secondarie sia in Italia sia all'Estero per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

ART. 3

DURATA - SCOPI - FINALITA'

La Fondazione avrà durata a tempo indeterminato.

La fondazione "FONDAZIONE ROSARIO FORTINO- ETS" non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità

1. In particolare, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs 117/17, la Fondazione favorirà e realizzerà le seguenti attività di interesse generale:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del richiamato articolo 5, lettera h);
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché con riguardo alle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera d);
- c) assistenza, riabilitazione, cura e più in generale prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, prevalentemente nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera c);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs 117/17, ai sensi del richiamato articolo 5, lettera i).

2. In particolare, la Fondazione, al fine di perseguire i menzionati scopi, intende

- a) sostenere Istituti di ricerca, finalizzati allo sviluppo delle metodologie didattiche, alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, alla individuazione precoce ed alla diagnosi di malattie genetiche;
- b) perseguire in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Promuovere Campus di ricerca universitari nazionali ed internazionali;
- c) sostenere, attraverso la ricerca, iniziative di innovazione metodologica nella formazione del personale della scuola, dei familiari, della sanità, dei servizi sociali ivi incluso quello degli ordini, collegi, consigli e associazioni professionali;
- d) promuovere iniziative di sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, mirate a potenziare la base scientifica e tecnologica nazionale nonché a generare imprenditorialità in attività innovative;
- e) sostenere progetti di ricerca applicata a breve/medio termine che prevedano ricadute sul piano dei servizi pubblici ed in particolare su quello sanitario, nonché della crescita culturale della società nel suo complesso oppure ricadute sul piano tecnologico e acquisizione di processi di partenariato tra scienza e mondo produttivo a sostegno della ricerca strategica delle imprese;

f) sostenere progetti di ricerca applicata, clinica e organizzativa che prevedano ricadute su una o più di queste aree: qualità di vita delle persone ammalate, qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità, in particolare per quello sanitario, crescita culturale della società nel suo complesso, inclusione sociale con particolare riferimento all'inclusione lavorativa;

g) sviluppare reti di cooperazione nazionale ed internazionale incentivanti il richiamo di ricercatori italiani attivi all'estero e di personalità scientifiche di livello internazionale nonché la mobilità tra Università, enti pubblici di ricerca, centri di ricerca privati;

h) promuovere il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

i) promuovere l'internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca, o di utilità sociale, anche nell'area della pedagogia sociale e speciale, secondo le finalità della Fondazione, anche mediante il sostegno e la partecipazione a progetti o iniziative congiunte con altri soggetti, finanziati con fondi pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali.

Inoltre, la Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate dal Governo e/o con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso canali televisivi, network ed ogni altro mezzo funzionale a tale scopo, per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri: accensione di mutui passivi; richiesta di contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di garanzia anche reale, destinati ai beni oggetto degli scopi della Fondazione; sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici; stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui pubblici registri, con enti pubblici o privati, giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire sia i beni di cui è titolare, proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

d) promuovere intese con fondazioni, enti, associazioni ed istituti, italiani e stranieri, per l'organizzazione di seminari o incontri ovvero per la conduzione di ricerche;

e) sostenere le attività di studio e di ricerca attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio e/o assegni di ricerca;

f) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, e nei limiti delle leggi vigenti, attività di carattere commerciale nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo la legge italiana, o enti di altra natura, costituiti secondo leggi straniere, ivi compreso il trust; svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La fonazione si propone altresì di indirizzare la propria attività:

all'educazione permanente in un corretto processo di crescita globale; anche professionale (alta formazione, formazione in servizio nel settore pubblico e privato, scuola, università, educazione speciale ed extrascolastica);

alla Tutela della salute globale;

all'assistenza sociale, con programmi per il recupero e la reintegrazione sociale del bambino e/o dell'adulto in condizione di disagio. Per il conseguimento dei suoi fini, l'ente potrà: realizzare centri ed istituti di ricerca educativa e pedagogica per la sperimentazione e lo studio, la documentazione e trasmissione dei dati, anche promuovendo la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori con l'assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca e la collaborazione con le università nell'espletamento dei dottorati di ricerca ed altri corsi post-universitari, master e di specializzazione; alla realizzare di istituti, scuole e centri di formazione anche professionale per l'avviamento e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro; all'istituzione di asili e/o scuole per l'infanzia; alla realizzazione di programmi di formazione/aggiornamento per operatori inseriti nel ciclo educativo (insegnanti, operatori sociali, genitori, ecc.) sulle tematiche dell'orientamento pedagogico - didattico nelle scuole come in ogni altro ambiente educativo e formativo.

Si propone ancora di:

realizzare, promuovere e sostenere programmi e/o centri per l'assistenza e il reintegro sociale delle categorie svantaggiate;

sostenere e promuovere la prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano e sociali; in particolare il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;

svolgere la ricerca di base nei settori d'interesse direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni; dotandosi, se necessario, di idonee strutture operative e predisponendo le risorse professionali e le forme di finanziamento;

organizzare eventi, conferenze, seminari, convegni, mostre, campagne nazionali e internazionali di informazione - sensibilizzazione relative a tutte le sue attività istituzionali;

collaborare per la realizzazione delle sue attività con soggetti ed organizzazioni private e pubbliche aventi finalità simili alle proprie.

ART. 5

PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale determinato in euro trentamila e centesimi zero (30.000,00) conferito dal fondatore descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale, eventualmente integrato ai sensi del codice del terzo settore. Lo stesso è incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo.

Il fondo di gestione è costituito dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione; dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il Consiglio di amministrazione provvederà alla distribuzione del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio per il raggiungimento degli scopi statuari.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

Il fondatore
I cofondatori
Il Consiglio di Amministrazione;
Il sindaco unico ove previsto dalla legge;
il revisore legale dei conti, ove previsto per legge.

ART. 7

PRESIDENTE ONORARIO

Il fondatore è l'avvocato Rosario Fortino; è membro di diritto del Consiglio direttivo.

ART. 8

FONDATORE – COFONDATORI

Sono cofondatori i membri del consiglio di amministrazione in carica.

Art. 8 bis

- VOLONTARI

La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Possono assumere la qualifica di Co-Fondatori, previo assenso di tutti i soci Fondatori, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano alla Fondazione nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

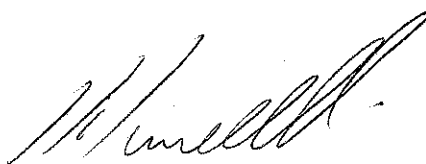
BENEFATTORI, SOSTENITORI E ADERENTI

1. Saranno nominati Benefattori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante, periodicamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e destinate all'incremento del Fondo Patrimoniale o alle attività della Fondazione.
2. Saranno nominati Sostenitori, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con una elargizione la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione, oppure con attività, anche professionali, di particolare rilievo.
3. Saranno nominati Aderenti le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali. La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale la quota viene versata.
4. I Sostenitori e gli Aderenti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
5. Le adesioni di Benefattori, Sostenitori e Aderenti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione che determina di volta in volta, in relazione al sostegno erogato, l'iscrizione nel Registro Benefattori, Sostenitori, Aderenti.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da due (2) membri oltre al Fondatore, che lo presiede; i membri saranno scelti dal Fondatore; in sua assenza i membri saranno nominati dal consiglio



direttivo in carica, che in caso di dimissioni del Fondatore dalla carica o di sua morte provvederà alla nomina del presidente.

Il C.d.A. resta in carica tre anni ed i suoi membri potranno essere riconfermati. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, o per altre cause di recesso, gli stessi verranno nominati come sopra e rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato per documentate violazioni delle disposizioni del presente statuto. Il C.d.A. decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni o recesso della totalità dei suoi membri. Entro il termine di tre mesi dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Fondatore o, in caso di suo impedimento, dal coniuge e dai suoi discendenti in linea retta a maggioranza.

Durante le procedure di nomina, il Consiglio di Amministrazione dimissionario provvederà a svolgere solo l'ordinaria amministrazione.

ART. 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione:

predispone ed approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nel termine previsto dalla normativa vigente e, contestualmente, predispone ed approva il bilancio preventivo;

delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, legati, eredità, nonché sugli acquisti e sulle alienazioni dei beni mobili ed immobili;

delibera gli incrementi del patrimonio;

predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente ai soci Fondatori;

predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre ai soci Fondatori;

individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;

nomina, ove opportuno, la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;

provvede alla nomina del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Revisore legale dei conti;

provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

delibera eventuali regolamenti;

ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle rette annuali fra diverse Istituzioni o associazioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali;

delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto; delibera lo scioglimento della Fondazione, a norma di quanto previsto dal presente statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese, effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite, documentate e preventivamente autorizzate.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo (1/3) dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente, almeno 3 giorni prima della data fissata, con invito scritto, contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno. Nei casi di urgenza, il Consiglio di

Amministrazione può essere convocato almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione con ogni mezzo idoneo. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta tra i membri del Consiglio.

ART. 12

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
 - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
 - cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
 - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
 - agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione chiedendo successivamente al consiglio ratifica per le operazioni effettuate; .
 - può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza di questi, il membro del Consiglio più anziano d'età.
- Qualora per motivi di estrema e documentata urgenza il Presidente dovesse assumere decisioni e porre in essere attività soggette ad autorizzazioni del CDA, le stesse dovranno essere ratificate nel primo CdA utile.

ART. 13

POTERI DEL TESORIERE

Il tesoriere è incaricato di esigere le entrate e provvede ai pagamenti su mandato del Presidente. Cura la contabilità.

ART. 14

REVISIONE LEGALE DEI CONTI – SINDACO UNICO

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Resta in carica 3 anni e può essere riconfermato. Qualora sia previsto dalla legge, la Fondazione deve nominare un Sindaco Unico che resta in carico tre anni.

ART. 15

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. La Fondazione è obbligata alla redazione del bilancio o rendiconto annuale da approvarsi nei termini di legge .

ART. 16

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

ART. 17

DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 18

NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osserva la normativa vigente in materia.

~~Norberto~~
~~Salvatore~~

Raffaello Borace
Roberto Chiodi
Mariano Fica
Anna B.

/// well